

Abstract. *L'illegittima segnalazione ad opera della Banca alla Centrale Rischi, in assenza dei requisiti, costituisce fonte di responsabilità con diritto dell'attore al risarcimento del danno sia patrimoniale che morale subito. L'iscrizione al Centrale di Allarme Interbancaria determina, infatti, un danno morale da immagine e da reputazione, essendo il nome del cittadino segnalato associato alla figura del "cattivo pagatore", e dal quale deriva la perdita di potere economico che costituisce un indubbio danno patrimoniale che il soggetto "segnalato" subisce, essendo privato delle risorse economiche che, nel caso di specie, risultano necessarie allo svolgimento della propria attività economica.*

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
UNIFICAZIONE CONTENZIOSO CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. G.B.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. (...) promossa da:

N.B. (C.F. *omissis*), con il patrocinio dell'avv. A.B. e dell'avv. F.R. (C.F. *omissis*) via (...), elettivamente domiciliato in via (...) presso il difensore avv. A.B.

ATTORE/I

contro

Omissis BANCA Omissis (C.F. *omissis*), con il patrocinio dell'avv. A.C., elettivamente domiciliato in P.zza (...) presso il difensore avv. A.C.

Omissis BANCA Omissis AG. FOLIGNO (C.F. *omissis*), con il patrocinio dell'avv. A.C., elettivamente domiciliato in P.zza (...) presso il difensore avv. A.C.

CONVENUTO/I

CONCLUSIONI

Per N.B.: Accertare e dichiarare, per i motivi espressi nell'atto di citazione, la responsabilità di *Omissis Banca Omissis* per l'illegittima pubblicazione del nominativo del Sig. B. nel Bollettino e nell'archivio Centrale di Allarme Interbancaria, condannare il predetto istituto di credito al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non, di qualsiasi natura, subiti dall'odierno attore, da determinarsi in corso di causa, all'esito dell'attività istruttoria. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari di giudizio.

Per *Omissis Banca Omissis*: rigettare in ogni sua parte l'azione avversaria poiché infondata in fatto ed in diritto e, comunque, non provata;

condannare l'odierno attore al pagamento delle spese, funzioni ed onorari.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

La domanda avanzata da N.B., in quanto all'*an* è risultata sicuramente fondata.

L'illegittima segnalazione, ad opera della Banca *Omissis* convenuta, del nominativo dell'attore alla Centrale Rischi, in assenza dei requisiti, costituisce fonte di responsabilità con diritto dell'attore al risarcimento del danno sia patrimoniale che morale subito. L'iscrizione al CAI determina infatti un danno morale da immagine e da reputazione, in quanto il nome del cittadino segnalato è associato alla figura del "cattivo pagatore" e, siccome a seguito della segnalazione alla Centrale Rischi, di solito, le altre banche chiedono al "segnalato" il rientro immediato delle loro posizioni di credito ovvero rifiutano le richieste di finanziamento, da ciò discende una perdita di potere economico che costituisce un indubbio danno patrimoniale che il soggetto "segnalato" subisce, essendo privato delle risorse economiche che, nel caso di specie, risultano necessarie allo svolgimento della propria attività economica. Sulla responsabilità della Banca *Omissis*, già si era pronunciato in data 5.01.2009, con motivazione che si condivide, in via cautelare *ex art. 700 c.p.c.* il giudice del Tribunale di Perugia, ordinando alla Banca *Omissis* "di provvedere alla cancellazione immediata del nominativo di N.B. dal bollettino CAI con effetto *ex tunc*", provvedimento peraltro confermato anche in sede di reclamo dal Collegio. Ed inverò, risulta del tutto illogico ed inverosimile che la moglie del B., una volta informata dalla Banca delle modalità

con le quali evitare la segnalazione al CAI ed una volta ottenuta la dichiarazione di quietanza liberatoria autenticata dal notaio, relativa all'importo ed agli oneri accessori, a firma del beneficiario dell'assegno tornato impagato, ed una volta recatasi, come da accordi telefonici con la Funzionaria dr.ssa S., in filiale il giorno 9 dicembre 2008 (e la presenza in filiale è pacifica) non abbia consegnato, ovvero non abbia tentato di consegnare, la predetta quietanza liberatoria alla funzionaria della banca o a chi per lei: circostanza ancor più inverosimile se si pensa che nessuna operazione diversa risulta essere stata effettuata in quel giorno dalla moglie del B. Ai fini della quantificazione, occorrerà tener conto della gravità della colpa della banca segnalante (la quale, peraltro, non ha dato corso immediatamente all'ordine impartito con il provvedimento dal giudice del ricorso *ex art. 700 c.p.c.*, se non dopo la decisione sul reclamo, così aggravando l'entità dei danni), della durata della segnalazione e dell'ammontare del debito insoluto segnalato. A tal proposito, si ritiene di dover quantificare, in via equitativa tanto il danno morale che il danno patrimoniale, non risultando possibile quantificare quest'ultimo esattamente, considerato anche che le dichiarazioni di recesso dal contratto di conto corrente e revoca fido depositata in atti di: Banca Monte dei Paschi di Siena, Cassa di Risparmio di Lucca Pisa e Livorno, Banca Carim, Banca Etruria e Banca delle Marche sono tutte successive al provvedimento di accoglimento del ricorso *ex art. 700 c.p.c.* e non è dato sapere se tali revoche siano addebitabili in via esclusiva all'iscrizione al CAI del sig. B. I danni vengono pertanto quantificati, in via equitativa, nella somma di € 90.000,00 onnicomprensiva.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:

condanna Banca Omissis, in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di N.B. della somma onnicomprensiva di € 90.000,00 a titolo di risarcimento danno morali e patrimoniali oltre interessi;

condanna Banca Omissis, in persona del legale rappresentante, alla refusione delle spese di giudizio, che liquida in € 458,00 per spese ed € 10.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, spese generali 15%.

Perugia, 30 giugno 2017

Il Giudice

Dott. G.B